



Istituto Istruzione Superiore "E. Fermi – Guttuso" 95014 - Giarre (CT)

OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.8

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 - Tel. 095-6136555
PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it
<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

IIS - "E. FERMI - GUTTUSO"-GIARRE Prot. 0024541 del 07/11/2025 I-1 (Uscita)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 05/11/2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni, ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Diritti

Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. La scuola quindi deve attivarsi per rimuovere gli ostacoli che impediscono un efficace apprendimento adottando specifiche azioni quali l'esenzione dal pagamento della tassa scolastica di propria competenza e il rilascio dei libri in comodato d'uso per gli studenti in difficoltà economica;
- di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e sulle procedure relative ai provvedimenti disciplinari. Ciascuno studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di organizzazione della scuola e di scelta dei libri e del materiale didattico;

- alla libertà di apprendimento esercitando autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti;
- di affiggere negli appositi spazi avvisi e manifesti e tenerli esposti per almeno 10 giorni purché siano firmati, datati e i contenuti non siano in contrasto con le leggi sulla stampa e non riportino messaggi pubblicitari; hanno inoltre il diritto di distribuire comunicazioni all'interno della scuola, senza turbare il regolare svolgimento delle lezioni, previa autorizzazione del DS. Il DS adotta gli interventi di urgenza in caso di inosservanza di questi principi.

Doveri

Lo studente ha il dovere:

- di frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Deve avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Deve osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non utilizzando le scale antincendio, se non in caso di emergenza, ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- di presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
- di non utilizzare a scuola telefonini, apparecchi di registrazione video/fono a meno che non esplicitamente autorizzato dalla presidenza per documentati motivi. Il docente che sorprende un alunno che sta usando il telefonino cellulare provvede a registrare una nota sul registro elettronico;
- di interloquire con un linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e offesa;
- di portare a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico e pratico;
- di osservare, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, responsabile, corretto e rispettoso di sé, degli altri e delle cose;
- di usufruire della ricreazione recandosi negli ambienti della scuola o delle aree espressamente autorizzate. Non è consentito nel corso dell'intervallo impegnarsi in attività sportive e ludiche. La vigilanza sarà effettuata dal personale docente ed ausiliario. Alla fine della ricreazione gli studenti ritorneranno con sollecitudine nelle loro aule, nei laboratori o nella palestra;
- di rispettare e fare rispettare i beni altrui, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, che peraltro collabora a rendere confortevole ed accogliente;
- di deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed di avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- di risarcire i danni causati alle persone, agli arredi ed alle attrezzature;
- di utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza;
- di rendere partecipi i propri genitori dei risultati scolastici;
- di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso proposte costruttive;
- di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da parte personale docente e ATA.

Assenze, ritardi e permessi

Lo studente è puntuale ed assiduo nella frequenza delle lezioni, perciò si assenta solo per gravi e validi motivi. Gli alunni assentatisi dalle lezioni devono chiedere di essere giustificati tramite registro elettronico. Per assenze di oltre dieci giorni dovute a malattia, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola. Qualora l'alunno non presenti la giustificazione dell'assenza fatta, l'insegnante della prima ora annoterà sul registro di classe del giorno successivo che l'alunno deve ancora giustificare. Dopo tre giorni dall'assenza, se l'alunno non ha ancora presentato la giustificazione, il Coordinatore di Classe curerà di informare la famiglia dell'assenza fatta e non

ancora giustificata, avvertendola che in caso contrario l'alunno non sarà ammesso in classe. Dovranno essere giustificate personalmente da uno dei genitori le assenze collettive arbitrarie (più del 50% degli alunni della classe assenti). L'alunno che dopo tre giorni da un'assenza collettiva arbitraria non sarà accompagnato da un genitore potrà non essere ammesso in classe dietro annotazione preventiva sul giornale di classe dell'avvenuto provvedimento. Le assenze comunque ingiustificate influiranno sulle valutazioni trimestrali o quadrimestrali e finali. I controlli suddetti sono compito del coordinatore di classe.

Gli alunni che giungeranno a scuola frequentemente in ritardo, in assenza di valida giustificazione, dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico e potranno essere ammessi in classe con giustificazione dello stesso. In caso di recidiva, sarà convocata la famiglia dell'alunno e si potranno attivare i procedimenti disciplinari descritti nella sezione "Sanzioni disciplinari", punto B riga 4, con conseguente abbassamento del voto in condotta.

Gli alunni giunti a scuola fino a 20 minuti dopo l'orario di ingresso potranno essere ammessi in classe dal docente della prima ora. Oltre i 20 minuti di ritardo, l'alunno potrà essere ammesso, valutati i motivi, alla seconda ora. Resta inteso che non saranno ammessi alunni oltre la seconda ora, salvo particolari motivi documentati.

I ritardi devono essere giustificati sul registro elettronico entro il giorno successivo e comunque non oltre il secondo giorno. Il coordinatore di classe deve immediatamente informare la famiglia della mancata giustificazione del ritardo. I ritardi ripetuti e/o non giustificati devono essere valutati in sede di scrutinio

Le uscite anticipate sono autorizzate dalla presidenza solo in casi eccezionali, per motivate esigenze e solo in presenza di un genitore o di persona delegata per gli alunni minorenni.

Durante le lezioni gli studenti possono allontanarsi, uno alla volta, dall'aula soltanto se autorizzati dall'insegnante.

Le assenze devono essere annotate quotidianamente dai docenti che li inseriscono nell'apposito software a disposizione della presidenza, degli insegnanti e dei genitori.

Sarà cura della segreteria informare dell'assenza i genitori tramite registro elettronico.

Attività esterne

Le attività didattiche esterne sono: visite guidate, manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, viaggi d'istruzione, stage, scambi culturali.

Le richieste devono essere proposte al Dirigente con congruo anticipo. Entro 5 giorni prima dell'uscita è necessario depositare in segreteria tutte le autorizzazioni firmate dai genitori ed il foglio firmato che indica i nomi degli accompagnatori.

Visite guidate

Le visite guidate sono deliberate dal Consiglio di Classe. La partecipazione alle visite guidate da parte degli allievi è obbligatoria se gratuita e necessita di una esplicita autorizzazione da parte dei genitori per gli alunni minorenni. Alle visite guidate partecipa almeno un docente per classe rispettando il rapporto 1 docente ogni 15 studenti. Se della classe fanno parte allievi diversamente abili alla visita guidata deve partecipare anche il docente di sostegno.

Gli alunni con disabilità possono essere accompagnati anche dall'assistente igienico personale e dall'assistente alla comunicazione. Per ulteriori indicazioni si rimanda al regolamento dedicato alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione avvengono nell'ambito di una programmazione didattica che riguarda le classi dell'istituto. Ai viaggi d'istruzione devono partecipare di norma almeno la metà più uno degli allievi della classe. Gli allievi che non aderiscono ai viaggi d'istruzione frequenteranno regolarmente le lezioni. I Consigli di classe deliberano il viaggio d'istruzione secondo le indicazioni deliberate dal Collegio dei Docenti. I coordinatori e i docenti accompagnatori, in sintonia con la Funzione Strumentale, si occupano di verificare tutte le procedure necessarie allo svolgimento del viaggio. L'adesione al viaggio d'istruzione da parte della famiglia viene formalizzata con la firma sul modulo appositamente predisposto e con il pagamento delle quote spettanti. La

scuola si attiva affinché non sussistano elementi ostativi alla partecipazione ai viaggi d'istruzione degli alunni diversamente abili. Per ulteriori indicazioni si rimanda al regolamento dedicato alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Scambi culturali

Gli scambi culturali, normalmente riservati agli alunni del triennio, avvengono sulla base di un dettagliato progetto didattico/culturale stilato e approvato dal Consiglio di Classe. Gli allievi che sono accolti nelle famiglie ospiti sono tenuti a ricambiare l'ospitalità. Nel periodo dello scambio gli alunni della nostra scuola dovranno partecipare alle attività didattiche della scuola ospitante e, viceversa, gli alunni ospiti parteciperanno alle attività didattiche della nostra scuola. Ogni consiglio di classe nominerà un docente responsabile che seguirà gli studenti nel paese ospitante e che si occuperà di attivare tutte le procedure necessarie ad accogliere gli studenti partner. L'insegnante sarà scelto, in una rosa di disponibilità, fra quelli che potranno comprovare una buona padronanza della lingua del paese ospitante o della lingua inglese.

Stages

La scuola si impegna a promuovere attività di stage presso aziende, enti pubblici, università, centri di ricerca. Gli stages possono riguardare una classe o gruppi di alunni di classi parallele. L'attività di stage, nel caso che si riferisca ad una classe, deve ritenersi obbligatoria e normale attività didattica. La scuola cercherà di venire incontro alle esigenze economiche degli allievi svantaggiati in modo da non precludere la partecipazione. Le attività di stage devono essere organizzate e progettate dal Consiglio di Classe d'intesa col DS e con la Funzione Strumentale responsabile. Se le attività di stage prevedono una verifica finale delle competenze, la scuola s'impegna a riconoscere i crediti scolastici agli allievi che superino positivamente detta verifica.

Esperienze Formazione Scuola Lavoro

Le esperienze di Formazione Scuola Lavoro avvengono nell'ambito di una programmazione didattica che riguarda le classi del triennio dell'istituto. A tali esperienze devono partecipare tutti gli studenti della classe, fino al raggiungimento del numero di ore prestabilito per ciascuno per l'anno scolastico in corso. Le attività, poiché obbligatorie per gli studenti, non devono comportare oneri per le famiglie.

I referenti per l'alternanza e i docenti accompagnatori, si occupano di verificare tutte le procedure necessarie allo svolgimento dell'esperienza. I referenti per i percorsi FSL curano i rapporti con le aziende, la redazione dei patti formativi, la raccolta delle autorizzazioni necessarie e la predisposizione della convenzione.

Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con

adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i

servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Bullismo e Cyberbullismo

I rapporti conflittuali sono stati sempre presenti nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ma oggi la scuola è sempre più coinvolta nella gestione e risoluzione di rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati con il termine di Bullismo. È opportuno ricordare che con il termine 'bullismo' si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"» (Vademecum del Miur 2016); per 'cyberbullismo' si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (L. 71/2017 art. 2).

Il presente regolamento si armonizza con quanto disposto dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo** adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione in ogni scuola/plesso di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

La disciplina relativa alle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è dettagliatamente descritta all'interno del Regolamento e-policy approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato nella sezione "regolamenti" del sito web ufficiale, raggiungibile al seguente [link](#)

Non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate Bullismo ma, per poter connotare un comportamento come tale si deve osservare se sono presenti tali elementi:

- l'intenzionalità: il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;
- la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;
- la persistenza nel tempo: Il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;
- l'asimmetria nella relazione: Il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Di seguito si riportano le procedure che l'Istituto mette in atto:

EPISODIO SOSPETTO

In presenza di un episodio sospetto riconducibile a fenomeni di cyberbullismo, sexting, adescamento online ecc. è cruciale che il personale scolastico intervenga tempestivamente segnalando in modo dettagliato il caso al referente per il cyberbullismo, mediante l'apposita modulistica predisposta dalla scuola, fruibile in versione online sul sito della scuola o in versione cartacea al banco del personale ATA adiacente alla vicepresidenza, al primo piano.

Il referente per il cyberbullismo, una volta raccolta la segnalazione, entro due giorni dalla ricezione, la condivide con il Dirigente scolastico, per una prima valutazione dell'evento.

Il referente del cyberbullismo, allo stesso tempo, si confronta con i docenti della classe, cooperando con il coordinatore della stessa, raccoglie maggiori informazioni sul caso (valutazione approfondita) anche avvalendosi dello psicologo dell'istituto, individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti della classe. Attraverso questa seconda fase il docente referente del cyberbullismo può valutare il livello di rischio di bullismo e vittimizzazione per meglio definire le procedure da seguire.

Definito il livello di rischio, il referente del cyberbullismo e il Dirigente scolastico decidono in merito all'approccio educativo con la classe, ai colloqui individuali con la/e vittima/e e il/i cyberbullo/i, all'intervento dello psicologo scolastico per analizzare più accuratamente la situazione ed eventuali sintomi nel/i cyberbullo/i e nella/e vittima/e. A seguito di questi primi interventi, si deciderà in merito all'attuazione di un incontro tra vittima/e e bullo/i per la gestione della relazione.

Inoltre, il Dirigente scolastico, accertata la presenza di un caso di cyberbullismo ha l'obbligo di convocare i genitori o i tutori degli alunni coinvolti, eventualmente con il supporto dell'operatore dello sportello psicologico (L.71/2017).

EPISODIO DI EVIDENZA

Nel caso di un episodio di evidenza, il personale scolastico, una volta venuto a conoscenza di un caso certo di cyberbullismo, come nella procedura precedente, ha l'obbligo di intervenire tempestivamente segnalando, in modo dettagliato e mediante apposita modulistica, il caso al referente per il cyberbullismo il quale la discute e condivide, al massimo entro due giorni, con il Dirigente Scolastico.

REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

Nei casi di reati perseguibili d'ufficio (per es. sexting, pedopornografia, adescamento on-line...) o se si sospetta grave pregiudizio per il minore, il personale scolastico che ne abbia avuto notizia, ne dà immediata comunicazione al referente del cyberbullismo. Il referente si rivolge immediatamente al Dirigente Scolastico che presenta denuncia all'autorità competente, mediante compilazione dell'apposita modulistica, presente nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, aggiornate con decreto n.18 del 13/01/2021 e relativa nota (modulistica reperibile sul sito dell'Istituto).

Il Dirigente scolastico è tenuto senza indugio a denunciare all'autorità giudiziaria competente. La denuncia in forma scritta è d'obbligo anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti.

Ricordiamo che la mancata segnalazione da parte di tutto il personale scolastico costituisce omissione di atto di ufficio come da art. 328 del Codice Penale.

Anche nei casi di evidenza di episodi di cyberbullismo, sexting, adescamento online il Dirigente può proporre incontri individuali con la/le vittima/e, incontri individuali con il/i bullo/i e incontri alla presenza di entrambe le parti coinvolte.

L'ITER CONSIGLIATO

"In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento come da Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, 2017:

- ☐ colloquio individuale con la vittima o colloqui individuali con le singole vittime;
- ☐ colloquio individuale con il bullo o colloqui individuali con i singoli bulli;
- ☐ possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- ☐ possibile colloquio con vittima/e e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- ☐ coinvolgimento dei genitori di vittima/e e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione riconducibile a fenomeni di bullismo differente in termini di modalità, è

opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi riconducibili a fenomeni cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia della vittima come indicato nella L.71/2017."

La convocazione dei genitori non deve essere fatta per i reati di sexting, pedopornografia o per altri reati in cui sia possibile che la vulnerabilità del minore nasca all'interno del nucleo familiare.

A CHI POSSONO RIVOLGERSI GLI STUDENTI

Gli studenti, che vivano in prima persona o come testimoni situazioni problematiche, possono rivolgersi ai docenti del Consiglio di classe, al Dirigente Scolastico, al referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e/o allo psicologo operante all'interno dell'Istituto, a qualsiasi Commissariato di P.S., al Commissariato on-line (<https://www.commissariatodips.it/>), alla Polizia Postale, all'Arma dei Carabinieri.

Inoltre, gli studenti possono inviare la propria segnalazione, anche in forma anonima, tramite l'applicazione You Pol della Polizia di Stato.

(https://www.poliziadistato.it/statics/40/presentazione_youpol_-esserci.pdf.pdf).

In particolare, i minori che ritengano che determinati contenuti a loro riferiti e diffusi per via telematica (foto e/o video imbarazzanti e/o offensivi, pagine web e/o post sui social network in cui si è vittime di minacce e/o offese e/o insulti, ecc.) siano atti di cyberbullismo, sexting ecc. ne possono richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco. Le richieste vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social media dove sono pubblicati tali contenuti. L'istanza può essere inoltrata direttamente dal minore ultraquattordicenne, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che, entro 48 ore, provvede in merito alla segnalazione (L.71/2017). Per inoltrare le segnalazioni si può utilizzare il modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a cyberbullismo@gpdp.it.

Lo studente nel momento in cui segnala il caso riconducibile a fenomeni di cyberbullismo alla scuola è chiamato a compilare il modulo per la segnalazione in ogni sua parte. Tale modulo, fruibile online sul sito della scuola o in cartaceo al primo piano, presso il banco del personale ATA adiacente alla vicepresidenza, deve essere inoltrato in busta chiusa al referente del cyberbullismo e deve essere compilato in modo dettagliato in ogni sua parte. Qualora lo studente decida di inoltrare la segnalazione via e mail può inviarla all'indirizzo del referente del cyberbullismo.

Lo psicologo operante all'interno dell'Istituto scolastico, gli esperti esterni coinvolti in azioni di docenza per attività dell'Istituto (progetti, FSL, corsi ...), in sede o fuori sede, ricoprono il ruolo di Operatori Incaricati di Pubblico Servizio (art.358 c.p.) e come tali sono obbligati a denunciare e/ o segnalare i fatti appartenenti alle tipologie sopra descritte, di cui sono informati per testimonianza diretta o visione diretta di materiale che rientri nelle categorie di reati precedentemente indicati. Pertanto, sono tenuti a mettere in atto le procedure contenute nei precedenti paragrafi, comunicando, inoltre, per iscritto, al docente con cui abitualmente hanno contatti (referente di progetto, coordinatore di classe, docente della classe...), i fatti di cui sono venuti a conoscenza e l'avvenuta segnalazione al referente del cyberbullismo, e/o al Dirigente Scolastico e/o all'autorità di P.S. e/o all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio di classe a cui appartenga lo studente o il gruppo di studenti coinvolto nei fatti, previa informativa da parte del titolare della segnalazione/denuncia o da parte del Dirigente Scolastico, attiva percorsi di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, avvalendosi, se giudicato opportuno, del supporto di esperti esterni quali lo psicologo di istituto, servizi sociali, forze dell'ordine, Polizia Postale, ecc.

E' fondamentale che venga rispettato il segreto d'ufficio sull'identità dei soggetti implicati, indipendentemente

dal loro ruolo.

L'istituzione scolastica si impegna a collaborare con le famiglie per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

In tutte queste procedure, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, gli esperti esterni possono avvalersi della collaborazione del referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Comportamenti sanzionabili

I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

Tabella A		
Infrazioni		Sanzioni
A	Scorrettezze non gravi verso le altre componenti della scuola	Richiamo verbale
	Disturbo durante le lezioni	
	Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità	
B	Abbigliamento poco decoroso.	Richiamo scritto
	Gravi scorrettezze verso le altre componenti della scuola	
	Disturbo continuato durante le lezioni in presenza	
	Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità	
	Divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche ai fini didattici;	
	Abbigliamento indecoroso	
	Violazione non grave alle norme di sicurezza	
	Assenze arbitrarie e ripetute di massa	
C	Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni
	Disturbo frequente durante le lezioni, tale da pregiudicare il regolare svolgimento	
	Comportamento gravemente irresponsabile o lesivo della dignità altrui	
	Recidiva nel mancato rispetto del divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico (fino a tre volte)	
	Abbigliamento indecente	
	Assenze ingiustificate e arbitrarie	
	Turpiloquio	
	Ingiurie ed offese ai compagni o al personale	
	Danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore	
	Atti riconducibili a fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo	
	Diffusione di filmati ripresi durante l'attività scolastica	
D	Ricorso a vie di fatto o atti di violenza nei confronti dei compagni o del personale avvenuti all'interno della scuola	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni
	Recidiva di comportamenti che hanno determinato già una sospensione	
E	Violenza intenzionale	<input type="checkbox"/> Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni <input type="checkbox"/> Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico <input type="checkbox"/> Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dagli scrutini o dagli esami di stato per gli alunni del quinto anno
	Offese gravi alla dignità della persona	
	Uso o spaccio di stupefacenti	
	Atti e molestie anche di carattere sessuale	
	Denunce penali	
	Atti di razzismo o di discriminazione	
	Diffusione di filmati gravemente offensivi	
	Gravi e reiterati atti di bullismo e/o cyberbullismo	

Tabella A - segue		
Infrazioni	Conseguenze	Organo Competente
A	Voto di Condotta	Docente - Consiglio di Classe
		DS - Consiglio di Classe
B	Voto di Condotta	Docente - Consiglio di Classe
		DS - Consiglio di Classe
C	Voto di Condotta	Consiglio di Classe
	Esclusione attività extracurricolari	Consiglio di Classe
D	Voto di Condotta	Consiglio di Classe
	Esclusione attività extracurricolari	
	Perdita del diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi scolastici per l'anno successivo	
	Annotazione nel curriculum dello studente	
E	Voto di Condotta	Consiglio d'Istituto
	Esclusione attività extracurricolari	
	Perdita del diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi scolastici per l'anno successivo	
	Annotazione nel curriculum dello studente	

Tabella A - segue		
Infrazioni	Procedure	Ricorsi
B	Sentire preventivamente le ragioni a discolpa dello studente interessato	DS
C	Il Docente annota l'infrazione sul giornale di classe, proponendo il numero di giorni di sospensione. Per 1 o 2 giorni, il DS commina la sanzione, sentito l'alunno; superati tali limiti, convoca il C.d.C. e invita lo studente a presentarsi davanti al Consiglio per eventuali controdeduzioni.	Organo di garanzia
D	Il DS contesta l'infrazione, convoca il CdC, invita lo studente a presentarsi davanti al Consiglio per eventuali controdeduzioni	Organo di garanzia
E	Il DS contesta l'infrazione, convoca il CdC, invita lo studente a presentarsi davanti al Consiglio per eventuali controdeduzioni	Organo di garanzia

La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata o constatata, assumerà le decisioni in applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori.

Per gli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il decoro, la morale sono previste, secondo la gravità della violazione, le sanzioni previste dalla Tabella A.

Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.

L'applicazione della sanzione comporta inoltre, nel caso che siano accertati danni ai locali o alle suppellettili della scuola, il rimborso dei danni così come specificato di seguito.

La sanzione può essere raddoppiata qualora è disattesa, omessa o non puntualmente o correttamente eseguita.

Tutte le sanzioni previste di competenza dell'organo inferiore possono essere irrogate dall'organo superiore sovraordinato.

Le infrazioni oltre ad essere sanzionate comportano delle conseguenze che vanno, come si evince dalle tabelle, dal voto in condotta, alla esclusione dalle attività extracurricolari, alla perdita del diritto all'esonero dalle tasse e ai contributi scolastici per l'anno successivo all'annotazione nel curriculum dello studente.

Nei casi particolarmente gravi in cui si configuri la violazione delle leggi il DS è tenuto a segnalare i fatti alle autorità di polizia e agli organi competenti.

Rimborso danni

Vanno rispettati, pertanto, i seguenti principi di comportamento:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- se i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe medesima nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, aule, laboratori, palestre, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

Conversione della sanzione

Se lo studente lo richiede, previo accordo con la famiglia il DS può valutare di convertire le sanzioni in attività socialmente utili come segue:

- le sanzioni di cui alle lettere a, b, e c possono essere convertite in attività relative alla cura e alla riparazione di attrezzature scolastiche (riordino, biblioteca, cura laboratori, manutenzione palestra e cortili, pulizia della struttura e relative pertinenze) il tutto in orario extra scolastico;
- le sanzioni di cui alle lettere d ed e possono essere convertite in attività sociali da svolgere all'esterno della struttura scolastica.

E' compito dell'Istituzione scolastica prendere accordi preventivi con le organizzazioni pubbliche o associazioni di volontariato operanti sul territorio al fine di individuare i settori e le attività da assegnare ai giovani che chiedono la conversione della sanzione.

Lo studente che intende fare opposizione al provvedimento disciplinare mediante ricorso alla commissione di garanzia, non può essere ammesso al beneficio della conversione della sanzione.

La conversione della sanzione non esime la famiglia dello studente dall'eventuale rimborso dei danni.

Commissione di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla commissione di garanzia. Il ricorso, a cura dello studente o degli esercenti la potestà parentale, deve essere inoltrato in forma scritta all'organo di garanzia. Il Presidente dell'organo di garanzia, comunica al ricorrente il giorno, l'ora e la sede per l'esame e la discussione del ricorso.

L'alunno ha diritto di farsi assistere dagli esercenti la potestà parentale o comune da altra persona a ciò opportunamente delegata.

L'assenza ingiustificata dell'alunno ricorrente lascia presumere l'ammissione di responsabilità e comporta la decadenza del beneficio. La sanzione irrogata diviene pertanto definitiva.

In sede di udienza il Dirigente scolastico contesta all'alunno ricorrente la violazione commessa. La commissione di garanzia ascolta l'alunno che esporrà le ragioni della difesa e depositerà memoria scritta.

Copia della deliberazione dell'organo di garanzia, acquisita agli atti della scuola, è notificata all'interessato a cura del Dirigente scolastico.

L'organo di garanzia è composto da quattro membri:

- il Dirigente scolastico che lo presiede;
- un Docente, facente parte della Giunta esecutiva;
- un Genitore facente parte della Giunta Esecutiva;
- un Alunno facente parte della Giunta Esecutiva.

La data di convocazione dell'organo di garanzia è fissata dal Presidente entro un termine massimo di 15 giorni dalla presentazione del ricorso. La commissione delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti, nella seconda convocazione entro tre giorni e comunque non prima di 24 ore.

La Commissione delibera in camera di consiglio con voto segreto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Il voto di dissenso non viene indicato nella deliberazione, ma sarà comunque conservato agli atti della Commissione.

Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del "Patto educativo di corresponsabilità", di seguito riportato, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto la scuola, gli studenti e le famiglie.

VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Con riferimento alle norme:

- Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e successive modifiche)
- Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università (legge n.169 del 30/10/2008) Regolamento per la valutazione delle alunne e degli alunni (D.P.R. n.122 del 22/06/2009).
- Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati (Legge n.150 del 01/10/24).
- Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione (DPR n125 del 08/08/2025).

Il comportamento delle allieve e degli allievi sarà valutato al fine di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (art. 7 D.P.R. 122).

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (art. 15 co.2 bis, del D. lgs. N.62/17 modificato dall'art.1, co.1, lett. d) della Legge n. 150 del 01/10/24).

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Griglia di valutazione per l'assegnazione del voto in condotta	
10	Presenza concomitante di tutte le voci:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche, con ruolo propositivo all'interno della classe e anche in occasione di attività svolte fuori dall'Istituto b) Comportamento responsabile, propositivo e partecipativo c) Serietà ed impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche, con apporti personali d) Rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali e) Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola e dei beni altrui
9	Presenza concomitante di tutte le voci:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Comportamento corretto e positivo b) Costante adempimento dei doveri scolastici, assidua e attiva partecipazione alle lezioni c) Equilibrio nei rapporti interpersonali d) Rispetto delle norme disciplinari d'istituto e) Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
8	Presenza concomitante di almeno tre voci tra:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Comportamento non sempre corretto; disinteresse, anche mirato, per alcune discipline b) Puntualità non regolare nello svolgimento dei compiti c) Comportamento di saltuario disturbo nell'attività scolastica d) Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e) Note disciplinari a carico e assenza di sistematici ritardi
7	Presenza concomitante di una delle prime tre voci e di almeno tre delle altre:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Una sospensione da 1 a 10 giorni b) Note disciplinari a carico c) Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni d) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo e) Assiduo disturbo delle lezioni f) Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto

	<ul style="list-style-type: none"> g) Inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro non sempre puntuale h) Saltuari episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) i) Ruolo tendenzialmente negativo nel gruppo classe j) Scarso rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali k) Scarso rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
--	--

6	Presenza concomitante di una delle prime tre voci e di almeno tre delle altre:
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> a) Una sospensione da 1 a 10 giorni b) Note disciplinari a carico c) Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni d) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo e) Assiduo disturbo delle lezioni f) Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto g) Inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro non sempre puntuale h) Saltuari episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) i) Ruolo tendenzialmente negativo nel gruppo classe j) Scarso rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali k) Scarso rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
--	--

5	Presenza di una delle prime due voci e di almeno tre delle altre:
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> a) Giorni di sospensione superiori a 10 o 2 provvedimenti di sospensione b) Gravi e reiterati episodi di violazioni del regolamento scolastico con note disciplinari (es.: falsificazione della firma dei genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) c) Comportamento molto scorretto di ostacolo e turbativo al normale svolgimento delle lezioni d) Ruolo negativo con seguito nell'ambito del gruppo classe e) Continua e reiterata inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro f) Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell'Istituto g) Frequenti episodi di mancato rispetto dei diritti degli altri, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali h) Frequenti episodi di danni agli ambienti, alle strutture e ai materiali della scuola i) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui
--	---